



Associazione per la lotta
ai Disturbi del Comportamento Alimentare
"O. N. L. U. S."

STATUTO

"ERIKA – Associazione per la lotta ai Disturbi del Comportamento Alimentare" **ONLUS**

Art.1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA

È costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "Erika - Associazione per la lotta ai Disturbi del Comportamento Alimentare" ONLUS.

L'Associazione "ERIKA" è disciplinata dall'art. 14 e seguenti del Codice Civile e dal seguente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge n.266/1991, della Legge regionale n. 1/2008 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.

Essa aderisce a quanto disposto dall'Art.4 comma 3 della Legge Regionale n. 1 del 14/2/2008 che prevede:

- Assenza di fini di lucro (art 2 del presente statuto)
- Democraticità della struttura (art 3 e art 6 dello statuto)
- Cariche associative su base elettiva e svolte a titolo gratuito (vedi art 4 e 6 dello statuto)
- Gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti
- Obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi, le donazioni, i rimborsi, entrate derivanti da attività commerciali marginali e fondi pervenuti da raccolte pubbliche.

L'Associazione ha sede in Milano, piazza Ospedale Maggiore 3, presso l'Ospedale di Niguarda Ca' Granda.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato

ART. 2 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue, nell'ambito territoriale della regione Lombardia esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori della Assistenza sociale, socio-sanitaria ed educativa a favore di pazienti e familiari di pazienti affetti da Disturbo del comportamento Alimentare e potrà svolgere, tra le altre, le seguenti attività:

- 1) Fornire un sostegno educativo psicologico e sociale a persone con disturbi del comportamento alimentare e loro familiari:
 - sia per favorire l'accesso alle terapie opportune (prevenzione e cure precoci).
 - sia durante la fase di ricovero, sostenendo i percorsi di cura.
 - sia dopo la fase acuta della malattia, nella fase di progressiva dimissione al fine di sostenere la famiglia e il reinserimento socio-familiare dei pazienti.

- 2) Organizzare incontri tra genitori come momenti di scambio per favorire la presa di coscienza del problema.
- 3) Promuovere dibattiti e momenti di discussione tra genitori e operatori, soggetti che intervengono o sono coinvolti nel problema (medici di base, medici specialisti, psicologi, dietisti ecc...).
- 4) Promuovere momenti educativi in collaborazione con la scuola e gli Enti Pubblici.
- 5) Reperire fondi per la costruzione di una casa di accoglienza con varie specificità onde poter sopperire alle problematiche dopo il ricovero ospedaliero.
- 6) Creare borse di studio per la preparazione di operatori sanitari specifici relativamente alla patologia.
- 7) Promuovere contatti con le istituzioni, locali e nazionali, e con la Pubblica Amministrazione, al fine di ottenere il sostegno economico, organizzativo e professionale necessario alla erogazione delle cure e dell'assistenza.
- 8) Mantenere relazioni con altre Associazioni.

Per la divulgazione e la diffusione delle proprie ricerche e dei propri scopi, l'Associazione potrà tenere sessioni individuali, corsi di studio e aggiornamento, conferenze, seminari, attività di convegni, mostre, spettacoli, anche internazionali, nelle materie attinenti alle finalità della Associazione. Potrà elargire premi di ricerca o di cooperazione. Rientra altresì nei compiti dell'Associazione l'attività redazionale e di aggiornamento nell'ambito delle proprie competenze, da svolgere mediante la pubblicazione di articoli, testi, manuali, opuscoli, periodici e la realizzazione di documentari.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti indicati dalla normativa vigente.

ART. 3 - ASSOCIATI

All'Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente.

Gli associati sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

Gli associati fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto.

Gli associati ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

Gli associati onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Nella domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi associati nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli associati all'associazione.

Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di associati, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione e il numero degli associati è illimitato.

La qualifica di associato si perde per:

per mancato pagamento della quota di iscrizione annuale.

per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

per esclusione deliberata dagli organi competenti in conformità al presente Statuto per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'Associazione.

per decesso, qualora il Socio sia una persona fisica.

per scioglimento o fallimento, qualora il Socio sia una persona giuridica.

La perdita della qualifica di associato deve essere dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo.

La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato dall'associazione deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 4 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato. Tale quota associativa deve essere versata entro il 31 dicembre di ogni anno.

Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

Gli associati hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega.
- all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali.
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione.
- di accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione.
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati sono tenuti a tenere un comportamento verso gli altri soci ed all'esterno animato da spirito di solidarietà e conforme agli scopi dell'Associazione.

Gli Associati che prestano la propria attività per l'associazione devono farlo in modo spontaneo, personale e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi.
- versare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea.
- svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali.
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli associati preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli associati sono

incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea Generale
- Il Consiglio Direttivo;
-

Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:

- Revisore Legale
- Il Collegio dei Garanti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di eventuali particolari incarichi di norma autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 -ASSEMBLEE

L'assemblea Generale degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota associativa versata.

L'Assemblea Generale Ordinaria è composta da tutti gli Associati ed è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, di norma non oltre il 30 aprile, con preavviso di quindici giorni e senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari. L'ordine del giorno verrà indicato nella convocazione.

L'Assemblea Generale Straordinaria è pure composta da tutti gli Associati ed è convocata dal Consiglio Direttivo con preavviso di quindici giorni tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati, con gli stessi obblighi di forma per l'assemblea ordinaria.

Gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati che non rivestano cariche sociali all'interno del Consiglio Direttivo. Ogni Associato può portare in assemblea fino ad un massimo di cinque deleghe.

L'Assemblea Generale Ordinaria in prima convocazione potrà deliberare con l'intervento di almeno il cinquanta per cento più uno degli Associati.

In seconda convocazione le deliberazioni dell'Assemblea Generale Ordinaria sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto, con le eccezioni di cui al successivo art. 15

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti.

All'Assemblea Generale Ordinaria devono essere sottoposti ad approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sul funzionamento dell'Associazione;
- il rendiconto consuntivo accompagnato dalla relazione delle attività svolte;
- il rendiconto preventivo accompagnato dal programma delle attività che si desidera svolgere;
- la relazione del Revisore Legale (se nominato);

- la nomina dei Componenti del Consiglio direttivo;
- la nomina del Revisore Legale (se previsto);
- la nomina dei i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- gli orientamenti e le linee programmatiche sull'attività dell'Associazione;
- l'adozione di qualsiasi altro provvedimento di fondamentale importanza per l'Associazione.

All'Assemblea Generale Straordinaria devono essere sottoposti:

- la revisione e la modifica del presente Statuto;
 - lo scioglimento dell'associazione, la devoluzione del patrimonio residuo e la nomina del liquidatore (facoltativa)
- Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 15.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria devono constare del verbale sottoscritto dal Presidente della stessa e dal Segretario.

Art. 7 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri, eletti fra gli Associati dall'Assemblea per la durata di tre anni,. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

In caso di dimissioni, cessazione per qualsiasi causa o tre assenze ingiustificate di uno o più Consiglieri, Il consiglio provvede alla sostituzione rispettivamente con il primo o i primi dei non eletti nell'ultimo rinnovo delle cariche. I Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla prima Assemblea, che dovrà pronunciarsi su tali nomine.

Quanto sopra non ha valore in caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica. In tal caso i Consiglieri rimasti dovranno convocare un'Assemblea per le nuove nomine.

Il Consiglio nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Responsabile Amministrativo. Il Consiglio Direttivo si riunirà tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri, comunque almeno una volta ogni tre mesi.

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. L'adunanza sarà presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri sia per l'ordinaria che la straordinaria amministrazione, ad esclusione di quelli che la legge o il presente Statuto riserva all'Assemblea degli Associati. In particolare ha il compito di:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo, possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando le spese;
- eleggere il Presidente il Vice Presidente;
- nominare eventualmente il Presidente onorario;
- nominare il Responsabile Amministrativo, che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non Associati;
- nominare il referente scientifico;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti Associati;
- deliberare il merito all'esclusione degli Associati;

- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli Associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi di studio o di lavoro, i cui coordinatori, se non fanno parte del Consiglio Direttivo o dell'Associazione, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee dell'Associazione, senza diritto di voto;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dell'organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Art. 8 – il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione sia nei rapporti interni sia in quelli esterni ed a lui è devoluta la firma sociale e rappresenta legalmente l'Associazione in ogni suo rapporto ufficiale con le Autorità Pubbliche e Private.

Nessuna obbligazione di qualsiasi genere potrà essere assunta di fronte ai terzi senza essere stata preventivamente autorizzata dal Consiglio Direttivo. Detta autorizzazione dovrà risultare da regolare delibera.

Spetta al Consiglio Direttivo stabilire i poteri di firma del Presidente, del Vice Presidente e del Responsabile amministrativo

Il Responsabile Amministrativo provvede all'organizzazione amministrativa/contabile.

Il Presidente e il Responsabile Amministrativo rispondono della corretta amministrazione dei fondi dell'Associazione

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti e dura in carica tre anni.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- conferisce agli aderenti procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 9 – REFERENTE SCIENTIFICO

Il Referente scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo tra persone esperte sulle tematiche oggetto dell'attività dell'associazione ed ha funzioni consultive per le questioni attinenti a tematiche scientifico-terapeutiche.

Art. 10 -PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario può essere nominato in funzione della sua immagine sociale, professionale e scientifica. Rappresenta il punto di riferimento dell'Associazione per la comunicazione esterna sugli obiettivi e sulle attività svolte, nei confronti del mondo istituzionale, scientifico e dei mass media e appartiene di diritto al Consiglio Direttivo.

ART. 11 REVISORE LEGALE

L'Assemblea può nominare un Revisore legale scelto anche tra i non aderenti alla Associazione e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali. Tale organo è tenuto nel corso dell'esercizio ad effettuare, per obbligo di legge, specifici controlli trimestrali sulla tenuta della contabilità, sulla regolarità e correttezza delle procedure e scritture contabili, sul corretto adempimento degli obblighi tributari e previdenziali nonché ad attestare la correttezza e la veridicità del bilancio esprimendo un giudizio come previsto dalle procedure di revisione

ART. 12 - COLLEGIO DEI GARANTI

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure

Art. 13 - PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;

- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.

Art. 14- Esercizio sociale e Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se previsto, almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Il bilancio coincide con l'anno solare.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione non potranno essere distribuiti agli Associati beni, utili e riserve.

ARTICOLO 15 - MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi a da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti

Lo scioglimento dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli Associati tanto in prima quanto in seconda convocazione, previa specifica convocazione.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della legge 266/91. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 16 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e in particolare al Codice Civile, alla Legge n.266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato e alle loro eventuali variazioni.
